



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

Prot. n. 4773

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che prevede, tra l'altro, l'approvazione o l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei dispositivi atti all'accertamento ed al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, e successive modificazioni, che disciplina, tra l'altro, la procedura per conseguire l'approvazione o l'omologazione dei dispositivi per l'accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni;

VISTO l'art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, che disciplina i limiti di velocità;

VISTO l'art. 345 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, che fissa i requisiti generali delle apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità;

VISTO l'art. 201 del decreto legislativo n. 285/1992, che disciplina la notificazione delle violazioni, come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni in legge 1° agosto 2003, n. 214, e dall'art. 36 della legge 29 luglio 2010, n. 120;

VISTI in particolare il comma 1-bis del richiamato art. 201 che elenca sotto le lettere da a) a g-bis) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione; ed il comma 1-ter che prevede che per i casi sotto le lettere b), f) e g) non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con appositi dispositivi o apparecchiature debitamente omologate o approvate, e tra questi le violazioni all'art. 142 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, in legge 1° agosto 2002, n. 168, che individua le tipologie di strade lungo le quali è possibile effettuare accertamenti in modo automatico, tra l'altro, delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'art. 142 del decreto legislativo n. 285/1992, e successive modificazioni;

VISTO il decreto dirigenziale n. 1279, in data 12 marzo 2009, con il quale è stata concessa alla soc. EngiNe s.r.l., con sede in via Saragat, 8-Viterbo, l'approvazione del sistema denominato "CELERITAS", per il controllo della velocità media fra due sezioni di rilevamento, finalizzato all'accertamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità;

VISTO il decreto n.3504, in data 24 giugno 2011, con il quale è stata concessa alla soc. Engine s.r.l. l'estensione di approvazione del sistema "CELERITAS" a due nuove versioni, denominate "CELERITAS EVO" e "CELERITAS EVO-UL" che si caratterizzano per la presenza di un nuovo sistema di acquisizione video denominato "Vista EnVES04" e di un differente elaboratore, specifico per ciascuna delle due versioni;

VISTO il decreto n.4121, in data 9 luglio 2013, con il quale è stata concessa alla soc. EngiNe s.r.l. l'estensione dell'approvazione del dispositivo per la rilevazione delle infrazioni ai limiti massimi di velocità ed alle infrazioni semaforiche denominato "EnVES EVO MVD", alla versione con nuovo gruppo di ripresa denominato "Vista EnVES04R";

VISTA la nota in data 22 luglio 2013, con la quale la soc. EngiNe s.r.l. ha chiesto l'estensione dell'approvazione del sistema CELERITAS EVO e CELERITAS EVO-UL, concessa con il decreto dirigenziale n.3504 del 24 giugno 2011, ad una versione denominata CELERITAS EVO 1307, che si caratterizza per la sostituzione del sistema di ripresa denominato "Vista EnVES04" con il sistema "Vista En VES04R", che mantiene la stessa telecamera del precedente sistema abbinata ad un nuovo illuminatore con led di nuova generazione e ad una nuova custodia con vetro di protezione antisfondamento;

VISTA la documentazione allegata alla domanda;

CONSIDERATO che le modifiche apportate, così come dichiarato dalla soc. Engine S.r.l., e comprovato dalla documentazione trasmessa e da quella depositata in relazione alla estensione di approvazione di cui al decreto dirigenziale n.4121 del 9 luglio 2013, non compromettono o modificano il corretto funzionamento dell'apparato essendo anzi migliorative;

DECRETA

Art.1. E' estesa l'approvazione del sistema denominato "CELERITAS EVO" e "CELERITAS EVO-UL", per il controllo della velocità media fra due sezioni di rilevamento, finalizzato all'accertamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità, prodotto dalla soc. EngiNe s.r.l., con sede in via Saragat 8-Viterbo, alla versione denominata "CELERITAS EVO 1307", che si caratterizza per un nuovo gruppo di ripresa denominato "Vista EnVES04R". Restano valide le prescrizioni contenute negli artt.2 e 3 del decreto dirigenziale n.3504 in data 24 giugno 2011.

- Art.2. Le apparecchiature devono essere commercializzate unitamente al manuale per l'installazione allegato alla domanda di estensione di approvazione e al manuale operatore Celeritas Server allegato al decreto dirigenziale n.3504, in data 24 giugno 2011, della Società EngiNe s.r.l.
- Art.3. I sistemi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica e ai prototipi depositati presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del decreto n.1279 del 12 marzo 2009, del decreto n.3504 del 24 giugno 2013 e del presente decreto.

Roma, 31/7/2013

II DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)

